



La gestione fiscale della deducibilità dei contributi versati alla previdenza complementare da parte dei lavoratori di prima occupazione al 1° gennaio 2007: la risoluzione n.131/E

a cura di Roberto Chiumiento – Esperto in materia fiscale, Docente Scuola Superiore di Economia e Finanza
e Cristian Valsiglio – Consulente del Lavoro in Varese

*L'art.8, co.6 del D.Lgs. n.252/05 recita: "Ai lavoratori di **prima occupazione** successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto e, limitatamente ai **primi** cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche **complementari**, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo **contributi** eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i **contributi** effettivamente versati nei **primi** cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui".*

Stante il fatto che il D.Lgs. n.252/05 è entrato in vigore dal 1° gennaio 2007 (L. n.296/06) l'impatto fiscale della predetta agevolazione decorre effettivamente dal 2012 in quanto il primo quinquennio è decorso dal 2007 al 2011.

Pertanto gli assunti di prima occupazione dal 1° gennaio 2007 che dallo stesso anno, iscrivendosi alla previdenza complementare, hanno iniziato a versare i contributi ai Fondi di Previdenza complementare, a decorrere dal 2012 e "nei venti anni successivi" possono sfruttare una maggiore deducibilità ai fini fiscali superando il limite di euro 5.164,57 euro valido per tutti gli altri soggetti nel limite di 2.582,29 euro annui.

La [circolare A.E. 70/E/07](#) al par. 2.8, commentando la predetta disposizione normativa affermò i seguenti principi:

- l'importo massimo annuale complessivamente deducibile è di 7.746,86 euro, ricorrendo le condizioni per l'incremento;
- tale disposizione ha l'intento di agevolare i soggetti di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 che, nei primi cinque anni di partecipazione a una forma di previdenza complementare, hanno effettuato versamenti per un importo inferiore al plafond di 5.164,57 euro, permettendo loro di costituirsi una adeguata prestazione pensionistica complementare;
- per lavoratori "di prima occupazione" si devono intendere quei soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto non erano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza. In pratica è lavoratore "di prima occupazione" colui per il quale non sia mai stata versata contribuzione IVS (INPS, INPDAP, ENPALS, INPGI, casse professionali ecc..) prima del 1° gennaio 2007).

Sotto il profilo operativo, ai fini dell'applicazione della normativa vigente, l'amministrazione finanziaria nella predisposizione della relativa modulistica - Cud - ha previsto sin dal periodo di imposta 2007 le seguenti informazioni:

- ✓ l'identificazione del dipendente che poteva essere definito lavoratore "di prima occupazione" tramite uno specifico codice numerico, confermato negli anni successivi (codice "3" da indicare, da parte del datore di lavoro nel punto 8 della parte A del Cud)

- a) Come calcolare e come riconoscere la maggiore agevolazione al dipendente;
 - b) Gli effetti della predetta agevolazione di rapporti di lavoro precedenti;
 - c) Gli effetti di rapporti di lavoro solo parzialmente lavorati nell'anno
- Sotto il primo aspetto la [Risoluzione n.131/E del 27 dicembre 2011](#) è intervenuta facendo chiarezza in relazione all'applicabilità della maggiore deducibilità.

Il dubbio sorgeva da differenti interpretazioni che potevano desumersi dalla lettura della norma, in particolare dal dettame normativo sorgeva la necessità di capire se la predetta agevolazione era:

Soluzione A garantita per i venti anni successivi al primo quinquennio ("nei venti anni") tramite un nuovo calcolo del limite di esenzione di euro 5.164,57 per un importo "*pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i **contributi** effettivamente versati nei **primi** cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui*" (limite massimo euro 7.746,86) (Soluzione A)¹;

Soluzione B garantita ad esaurimento della "*differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i **contributi** effettivamente versati nei **primi** cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui*" per un massimo di venti anni successivi al quinquennio (soluzione B);

Soluzione C garantita sempre e comunque in quote per i vent'anni successivi nel limite della capienza data dalla differenza tra 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni (soluzione C).

Naturalmente le conseguenze, sotto l'aspetto fiscale, dell'adesione all'una o all'altra dei tre citati orientamenti interpretativi, risultavano molto differenti per l'avente diritto alla maggior deduzione.



L'Agenzia delle Entrate con risoluzione 27 dicembre 2011, n.131/E **aderisce alla Soluzione B**; ossia alla soluzione che consente di recuperare il plafond non fruito nei primi cinque anni nei venti anni successivi senza l'utilizzo di quote annuali ma solo nel limite di euro 2.582,29 annui.

Del resto la stessa Agenzia delle Entrate, prima della risoluzione, nella rivista telematica fisco oggi del 2007 difatti affermava (a favore della soluzione B):

Si pensi a un neoassunto nel 2007 che nel primo quinquennio (dal 2007 al 2011) di partecipazione alla previdenza complementare abbia versato 1.200 euro all'anno per un totale di 6.000 euro. Questi, a partire dal 2012, e per i venti anni successivi, potrà dedurre oltre la soglia di 5.164,71 l'ammontare di 19.822,85 euro, ripartito in quote annuali massime di euro 2.582,29 per un totale di 7.747 euro (5.164,71 + 2.582,29) all'anno (sempre che un simile importo, o anche maggiore, a partire dal sesto anno di contribuzione, sia stato effettivamente versato)².

¹ La soluzione A (limite di deducibilità fisso per venti anni) sembrava quella proposta dalle istruzioni del modello 730/2011 nel commento alla compilazione del punto E29 (riproposta nella bozza di modello 730/2012 attualmente presente sul sito www.agenziaentrate.it), secondo il quale testualmente si afferma "*Se nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari hanno effettuato versamenti di importo inferiore, possono godere di un maggiore limite di deducibilità, a partire dal sesto anno di partecipazione alle forme pensionistiche e per i venti anni successivi, nella misura annuale di euro 5.164,57 incrementata di un importo pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni e comunque incrementata di un importo non superiore a 2.582,29 euro annui*".

² FiscoOggi del 5/6/2007

Il documento di prassi affronta la predetta disciplina sotto due aspetti:

- a) come determinare il plafond dell'agevolazione (primo quinquennio)
- b) come fruire del plafond (venti anni successivi)

Determinazione del plafond

La risoluzione in commento in prima battuta illustra come determinare il plafond disponibile per i vent'anni successivi partendo dai versamenti alla previdenza complementare (c/dipendente e c/azienda, ma escludendo il versamento del TFR) nel primo quinquennio.

L'esempio proposto dall'Agenzia delle Entrate è il seguente:

Costruzione del Plafond	2007	2008	2009	2010	2011
Contributi Versati	1.500,00	2.500,00	3.000,00	3.658,28	5.164,57
Differenza rispetto al limite di euro 5.164,57	3.664,57	2.664,57	2.164,57	1.506,29	-
Plafond accumulato	3.664,57	6.329,14	8.493,71	10.000,00	10.000,00

Tuttavia l'esemplificazione lascia qualche dubbio sospeso.

Si ipotizzi che nel primo quinquennio il dipendente versi per un anno una quota di contributi maggiore di 5.164,57; dall'esempio dell'Agenzia delle Entrate sembrerebbe che la verifica debba essere fatta anno per anno mentre dal tenore letterale della norma il plafond portabile negli anni successivi sembra determinato, non anno per anno, ma per quinquennio.

A tale scopo anche cautelativamente, in attesa di un ulteriore chiarimento, è suggeribile applicare quanto espresso dalla norma, per cui, ipotizzando che nell'anno 2011 il lavoratore versi 6.000 euro alla previdenza complementare il plafond accumulato si riduce.

Costruzione del Plafond	2007	2008	2009	2010	2011
Contributi Versati	1.500,00	2.500,00	3.000,00	3.658,28	6.000,00
Differenza rispetto al limite di euro 5.164,57	3.664,57	2.664,57	2.164,57	1.506,29	- 835,43
Plafond accumulato	3.664,57	6.329,14	8.493,71	10.000,00	9.164,57
			Limite quinquennio	25.822,85	
			Tot. Quinquennio	16.658,28	
			Plafond accumulato	9.164,57	

Fruizione del plafond

In merito al secondo aspetto la Risoluzione 131/E esemplifica il seguente caso:

Utilizzo del Plafond	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Contributi Versati		6.000,00	5.000,00	7.746,86	7.746,86	5.000,00
Utilizzo Plafond oltre il limite di euro 5.164,57		- 835,43	0	-2582,29	-2582,29	0
Plafond Residuo	10.000,00	9.164,57	9.164,57	6.582,28	3.999,99	3.999,99

Il Plafond residuo di euro 3.999,99 potrà essere fruito entro il 2031 oltre il quale sarà automaticamente assorbito.

Si vedano i seguenti ulteriori esempi.

Esempio 1
Lavoratore iscritto di prima occupazione

Anno Iscrizione 2007

Anno di Contribuzione	Anno Imposta	Importo Contribuzione FPC	Limite Esenzione	Importo deduzione
1° anno	2007	3.800,00	5.164,57	3.800,00
2° anno	2008	3.900,00	5.164,57	3.900,00
3° anno	2009	4.000,00	5.164,57	4.000,00
4° anno	2010	4.000,00	5.164,57	4.000,00
5° anno	2011	4.000,00	5.164,57	4.000,00
Totale nei primi 5 anni		19.700,00	25.822,85	

Soluzione Ris. 131/E/2011

Limite 5 anni	25.822,85	
Totale ctr versati	19.700,00	
Differenza	6.122,85	quota deducibile oltre i 5.164,57 nei 20 anni
Limite massimo	7.746,86	5164,57 + 2.582,29

Anno di Contribuzione	Anno Imposta	Importo Contribuzione FPC	Limite Esenzione	Quota deduzione eccedente	Esenzione eccedente sfruttata	Limite esenzione anno max	Importo deduzione
6° anno	2012	4.500,00	5.164,57	6.122,85	0,00	5.164,57	4.500,00
7° anno	2013	4.600,00	5.164,57	6.122,85	0,00	5.164,57	4.600,00
8° anno	2014	4.650,00	5.164,57	6.122,85	0,00	5.164,57	4.650,00
9° anno	2015	4.700,00	5.164,57	6.122,85	0,00	5.164,57	4.700,00
10° anno	2016	5.200,00	5.164,57	6.122,85	-35,43	5.200,00	5.200,00
11° anno	2017	6.000,00	5.164,57	6.087,42	-835,43	6.000,00	6.000,00
12° anno	2018	6.400,00	5.164,57	5.251,99	-1.235,43	6.400,00	6.400,00
13° anno	2019	6.800,00	5.164,57	4.016,56	-1.635,43	6.800,00	6.800,00
14° anno	2020	7.000,00	5.164,57	2.381,13	-1.835,43	7.545,70	7.000,00
15° anno	2021	7.500,00	5.164,57	545,70	-545,70	5.710,27	5.710,27
16° anno	2022	7.500,00	5.164,57	0,00	0,00	5.164,57	5.164,57
17° anno	2023	8.000,00	5.164,57	0,00	0,00	5.164,57	5.164,57
18° anno	2024	8.500,00	5.164,57	0,00	0,00	5.164,57	5.164,57
19° anno	2025	9.000,00	5.164,57	0,00	0,00	5.164,57	5.164,57
20° anno	2026	9.000,00	5.164,57	0,00	0,00	5.164,57	5.164,57
21° anno	2027	9.000,00	5.164,57	0,00	0,00	5.164,57	5.164,57
22° anno	2028	9.000,00	5.164,57	0,00	0,00	5.164,57	5.164,57
23° anno	2029	9.000,00	5.164,57	0,00	0,00	5.164,57	5.164,57
24° anno	2030	9.000,00	5.164,57	0,00	0,00	5.164,57	5.164,57
25° anno	2031	9.000,00	5.164,57	0,00	0,00	5.164,57	5.164,57
					-6.122,85		107.205,97

Esempio 2

Lavoratore iscritto di prima occupazione

Anno Iscrizione 2007

Anno di Contribuzione	Anno Imposta	Importo Contribuzione FPC	Limite Esenzione	Importo deduzione
1° anno	2007	4.600,00	5.164,57	4.600,00
2° anno	2008	4.700,00	5.164,57	4.700,00
3° anno	2009	4.800,00	5.164,57	4.800,00
4° anno	2010	4.900,00	5.164,57	4.900,00
5° anno	2011	5.000,00	5.164,57	5.000,00
Totale nei primi 5 anni		24.000,00	25.822,85	

Soluzione Ris. 131/E/2011

Limite 5 anni	25.822,85	
Totale ctr versati	24.000,00	
Differenza	1.822,85	quota deducibile oltre i 5.164,57 nei 20 anni
Limite massimo	7.746,86	5164,57 + 2.582,29

Anno di Contribuzione	Anno Imposta	Importo Contribuzione FPC	Limite Esenzione	Quota deduzione eccedente	Esenzione eccedente sfruttata	Limite esenzione anno max	Importo deduzione
6° anno	2012	4.500,00	5.164,57	1.822,85	0,00	5.164,57	4.500,00
7° anno	2013	4.600,00	5.164,57	1.822,85	0,00	5.164,57	4.600,00
8° anno	2014	4.650,00	5.164,57	1.822,85	0,00	5.164,57	4.650,00
9° anno	2015	4.700,00	5.164,57	1.822,85	0,00	5.164,57	4.700,00
10° anno	2016	5.200,00	5.164,57	1.822,85	-35,43	5.200,00	5.200,00
11° anno	2017	6.000,00	5.164,57	1.787,42	-835,43	6.000,00	6.000,00
12° anno	2018	6.400,00	5.164,57	951,99	-951,99	6.116,56	6.116,56
13° anno	2019	6.800,00	5.164,57	0,00	0,00	5.164,57	5.164,57
14° anno	2020	7.000,00	5.164,57	0,00	0,00	5.164,57	5.164,57
15° anno	2021	7.500,00	5.164,57	0,00	0,00	5.164,57	5.164,57
16° anno	2022	7.500,00	5.164,57	0,00	0,00	5.164,57	5.164,57
17° anno	2023	8.000,00	5.164,57	0,00	0,00	5.164,57	5.164,57
18° anno	2024	8.500,00	5.164,57	0,00	0,00	5.164,57	5.164,57
19° anno	2025	9.000,00	5.164,57	0,00	0,00	5.164,57	5.164,57
20° anno	2026	9.000,00	5.164,57	0,00	0,00	5.164,57	5.164,57
21° anno	2027	9.000,00	5.164,57	0,00	0,00	5.164,57	5.164,57
22° anno	2028	9.000,00	5.164,57	0,00	0,00	5.164,57	5.164,57
23° anno	2029	9.000,00	5.164,57	0,00	0,00	5.164,57	5.164,57
24° anno	2030	9.000,00	5.164,57	0,00	0,00	5.164,57	5.164,57
25° anno	2031	9.000,00	5.164,57	0,00	0,00	5.164,57	5.164,57
					-1.822,85		102.905,97

Esempio 3

Lavoratore iscritto di prima occupazione

Anno Iscrizione 2007

Anno di Contribuzione	Anno Imposta	Importo Contribuzione FPC	Limite Esenzione	Importo deduzione
1° anno	2007	1,00	5.164,57	1,00
2° anno	2008	1,00	5.164,57	1,00
3° anno	2009	1,00	5.164,57	1,00
4° anno	2010	1,00	5.164,57	1,00
5° anno	2011	1,00	5.164,57	1,00
Totale nei primi 5 anni		5,00	25.822,85	

Soluzione Ris. 131/E/2011

Limite 5 anni	25.822,85	
Totale ctr versati	5,00	
Differenza	25.817,85	quota deducibile oltre i 5.164,57 nei 20 anni
Limite massimo	7.746,86	5164,57 + 2.582,29

Anno di Contribuzione	Anno Imposta	Importo Contribuzione FPC	Limite Esenzione	Quota deduzione eccedente	Esenzione eccedente sfruttata	Limite esenzione anno max	Importo deduzione
6° anno	2012	8.000,00	5.164,57	25.817,85	-2.582,29	7.746,86	7.746,86
7° anno	2013	8.000,00	5.164,57	23.235,56	-2.582,29	7.746,86	7.746,86
8° anno	2014	8.000,00	5.164,57	20.653,27	-2.582,29	7.746,86	7.746,86
9° anno	2015	8.000,00	5.164,57	18.070,98	-2.582,29	7.746,86	7.746,86
10° anno	2016	8.000,00	5.164,57	15.488,69	-2.582,29	7.746,86	7.746,86
11° anno	2017	8.000,00	5.164,57	12.906,40	-2.582,29	7.746,86	7.746,86
12° anno	2018	8.000,00	5.164,57	10.324,11	-2.582,29	7.746,86	7.746,86
13° anno	2019	8.000,00	5.164,57	7.741,82	-2.582,29	7.746,86	7.746,86
14° anno	2020	8.000,00	5.164,57	5.159,53	-2.582,29	7.746,86	7.746,86
15° anno	2021	8.000,00	5.164,57	2.577,24	-2.577,24	7.741,81	7.741,81
16° anno	2022	8.000,00	5.164,57	0,00	0,00	5.164,57	5.164,57
17° anno	2023	8.000,00	5.164,57	0,00	0,00	5.164,57	5.164,57
18° anno	2024	8.000,00	5.164,57	0,00	0,00	5.164,57	5.164,57
19° anno	2025	8.000,00	5.164,57	0,00	0,00	5.164,57	5.164,57
20° anno	2026	8.000,00	5.164,57	0,00	0,00	5.164,57	5.164,57
21° anno	2027	8.000,00	5.164,57	0,00	0,00	5.164,57	5.164,57
22° anno	2028	8.000,00	5.164,57	0,00	0,00	5.164,57	5.164,57
23° anno	2029	8.000,00	5.164,57	0,00	0,00	5.164,57	5.164,57
24° anno	2030	8.000,00	5.164,57	0,00	0,00	5.164,57	5.164,57
25° anno	2031	8.000,00	5.164,57	0,00	0,00	5.164,57	5.164,57
					-25.817,85		129.109,25

Rapporti di lavoro con altri datori di lavoro nel quinquennio

Si ritiene che l'agevolazione possa spettare anche in caso di lavoratore, identificabile come lavoratore di prima occupazione al 1° gennaio 2007, che cessi il suo rapporto di lavoro e che successivamente (anche a distanza di qualche anno) inizi un nuovo rapporto di lavoro con altro datore di lavoro.

In prima battuta si deve ritenere che il predetto contribuente non perda il titolo di lavoratore "di prima occupazione".

Per il conteggio dei contributi versati alla previdenza complementare nel quinquennio si deve ritenere che i 5 anni debbano essere considerati di effettivo versamento alla previdenza complementare (quinquennio mobile) con le seguenti conseguenze:

- a) gli anni in cui non sono stati versati contributi in virtù di una mancanza di rapporto di lavoro non devono essere considerati;
- b) gli anni in cui vi è stata una sospensione del rapporto senza versamento della contribuzione non devono essere considerati in quanto la norma fa riferimento agli anni di partecipazione e non di iscrizione;
- c) per essere considerato anno di partecipazione, si deve ritenere, sufficiente il versamento di una singola quota di contributi;
- d) il dipendente deve comunicare al nuovo datore di lavoro i contributi e gli anni di versamento alla previdenza complementare nel primo quinquennio anche se riferiti ad altro datore di lavoro (dati presenti nel Cud).

Anche sui predetti punti sarebbe quanto mai auspicabile un intervento chiarificatore dell'Agenzia delle Entrate.

Lavoratore iscritto di prima occupazione

Anno Iscrizione 2007

Primo rapporto di lavoro

inizio: 10/10/2007 - 31/12/2009

Secondo rapporto di lavoro

inizio: 1/5/2011 (Il dipendente deve comunicare i dati

del pregresso rapporto)

Anno di Contribuzione	Anno Imposta	Importo Contribuzione FPC	Limite Esenzione	Importo deduzione
1° anno	2007	1.000,00	5.164,57	1.000,00
2° anno	2008	4.000,00	5.164,57	4.000,00
3° anno	2009	4.000,00	5.164,57	4.000,00
	2010			
4° anno	2011	3.800,00	5.164,57	3.800,00
5° anno	2012	4.000,00	5.164,57	4.000,00
Totale nei primi 5 anni		16.800,00	25.822,85	

Gli effetti dell'agevolazione si avranno dal 2013

Compilazione del Cud/2012 per un lavoratore cessato con determinazione maggior deducibilità

Fatto salvo quanto affermato in relazione ai criteri di determinazione e conseguente fruizione del plafond (nel Cud/2012 denominato "Differenziale" e da indicare in un apposito campo) si ritiene, ora, opportuno proporre uno specifico esempio compilativo del Cud/2012, sulla scorta delle istruzioni fornite. Il caso riguarda la cessazione del rapporto di lavoro di un dipendente avvenuta nel corso del 2012 ed iscrizione al fondo pensione decorrente dal 2007.

Questi i dati da considerare ai fini del riconoscimento della maggior deducibilità nel corso del 2012, sul Cud da rilasciare per tale anno.

- Assunzione 14 marzo 2007;
- Adesione al fondo pensione interno 10 luglio 2007;
- Cessazione rapporto di lavoro il 21 settembre 2012;
- Versamento anno 2012 euro 5.640,00 quota datore e lavoratore (escluso TFR);

PARTE A DATI GENERALI <small>DATI RELATIVI AL DIPENDENTE, PENSIONATO O ALTRO PERCIETTORE DELLE SOMME</small>	Codice fiscale 1	Cognome 2	Nome 3				
	Sesso (M o F) 4	Data di nascita 5 giorno mese anno	Comune (o Stato estero) di nascita 6	Prov. nasc. (sigla) 7	Previdenza complementare 8	Data iscrizione al fondo 9 giorno mese anno	Eventi eccezionali 11
DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2011							

Il versamento delle somme per il finanziamento della posizione individuale del dipendente a fondo pensione, avviene per il tramite del datore di lavoro che, conseguentemente, ai sensi dell'art.51, co.2, lett.h) TUIR è tenuto a riconoscere il beneficio fiscale, sotto forma di onere deducibile, sul reddito di lavoro dipendente certificato nel Cud/12. Questi i campi da utilizzare, presenti nella sezione "Altri dati" della parte B del Cud/12, considerato che al momento della cessazione non è ancora disponibile il Cud per i redditi 2012.

<small>Compenso erogato comparto sicurezza</small> 119	<small>Contributi previdenza complementare esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2</small> 120	<small>Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2</small> 121	<small>Contributi previdenza complementare lavoratori di prima occupazione</small>		
		5.640,00	<small>Versati nell'anno</small> 122	<small>Importo totale</small> 123	<small>Differenziale</small> 124
			5.640,00	23.400,00	2.422,85

CA	Differenziale non utilizzato in deduzione, importo (...); numero anni residuo.
1.947,42	

Nella tabella gli importi versati complessivamente nel quinquennio - dal 2007 al 2011 - al fondo pensione complementare, tenendo conto della quota lavoratore e di quella del datore di lavoro.

Anno	Versamenti
2007	4.090,00
2008	4.245,00
2009	4.890,00
2010	5.030,00
2011	5.145,00
totale	23.400,00

L'importo dei versamenti (ad esclusione del TFR) versati nell'anno 2012 sono stati interamente dedotti dal datore di lavoro in tale anno (anche se superiori alla soglia di legge di euro 5.164,57) poiché il dipendente è un lavoratore di "prima occupazione" e può beneficiare della disposizione di favore a partire dal sesto anno di iscrizione al fondo pensione (nel nostro caso 2012).

Pertanto alla luce dei versamenti già effettuati fino al periodo di imposta 2011 (pari ad euro 23.400,00) il suo limite di deducibilità è maggiorato, rispetto a quello applicabile agli altri contribuenti, dell'importo risultante dal seguente calcolo $25.822,85 - 23.400,00 = 2.422,85$ (plafond e importo deducibile nei venti anni successivi al quinto).

Di questi euro 2.422,85, nel corso del periodo di imposta 2012 ha beneficiato di un'eccedenza di euro 475,43.

Pertanto il datore di lavoro dovrà utilizzare anche il codice "CA" delle ANNOTAZIONI del Cud/12 "differenziale non utilizzato in deduzione euro 1.947,42"

L'importo delle annotazioni deriva dal seguente calcolo:

euro 2.422,85 ed euro 475,43 (eccedenza già utilizzata nel 2012 in quanto i versamenti per previdenza complementare ammontano ad euro 5.640,00)

MASTER SPECIALISTICI Centro Studi Lavoro e Previdenza

MARZO - MAGGIO 2012 MATURANO CFP

- MASTER ISPEZIONI IN AZIENDA E SANZIONI (3 GIORNATE)**
MILANO dal 28 marzo 2012 | ROMA dal 29 marzo 2012 | FIRENZE dal 30 marzo 2012
- MASTER GESTIONE DELLE RISORSE UMANE (4 GIORNATE)**
MILANO dal 26 marzo 2012 | VENEZIA dal 27 marzo 2012 | FIRENZE dal 29 marzo 2012
- MASTER TRIBUTARIO DEL LAVORO (3 GIORNATE)**
BOLOGNA dal 30 marzo 2012 | MILANO dal 17 aprile 2012

[SCARICA LA BROCHURE](#) [ISCRIVITI ORA](#)

Per ulteriori informazioni contatta il numero 045.506199 e_mail formazione@cslavoro.it www.cslavoro.it